

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2443-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CIONI)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro della difesa

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo bilaterale tra Italia e Slovenia in materia di collaborazione militare non si distingue molto, quanto al contenuto, da analoghi accordi sottoscritti con numerosi altri paesi vicini e lontani. Peraltro la coincidenza con due importantissimi eventi - il Consiglio Atlantico di Madrid e la decisione della Commissione di Bruxelles sull'allargamento dell'Unione Europea - conferisce all'esame di quest'accordo un rilevante significato politico.

In estrema sintesi, la Slovenia non entrerà subito nella NATO, ma è in prima fila per il secondo *round* dell'allargamento, già fissato per il 1999. Invece la Commissione propone al Consiglio Europeo di includere la Slovenia tra i paesi con i quali avviare i negoziati per la piena adesione all'Unione Europea (si tratta di Stati già associati). È chiaro a tutti che l'adesione all'Unione implica anche la partecipazione alla politica estera e di sicurezza comune (secondo pilastro). E successivamente non vi è dubbio

che la Slovenia entrerebbe anche nell'UEO (che è destinata comunque a confluire nell'Unione Europea) e così parteciperebbe immediatamente al sistema di alleanze politico-militari dell'Europa occidentale.

La collaborazione bilaterale in materia militare, pur non imponendo ai due paesi alcun obbligo di reciproca difesa, si inserisce in un processo più ampio che vede la Slovenia progressivamente coinvolta nelle organizzazioni multilaterali competenti in materia di sicurezza. Inoltre questo Stato è già ora nostro *partner* nel Consiglio d'Europa, nell'OSCE e nell'Iniziativa Centro-Europa.

Ciò premesso, la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge, anche perchè l'Italia è stata il principale *sponsor* della Slovenia al Consiglio Atlantico di Madrid e un piccolo contingente sloveno è schierato al nostro fianco in Albania.

CIONI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

16 luglio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

15 luglio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 16 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

